SENT. N. 137/2026

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **24297** iscritto sul conto giudiziale n. 177570 – consegnatario di beni del Comune di CEVA (CN) reso dall'agente contabile B.F.,

cod. fisc. ***omissis***, nato a ***omissis*** il ***omissis***,

relativamente all'esercizio finanziario 2021, periodo 01/01/2021–31/12/2021.

Uditi, nella pubblica udienza del 1° luglio 2026, il Consigliere relatore ed il P.M. contabile, come da verbale.

Considerato e ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Il conto in oggetto, qualificato come conto del consegnatario, consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996 (modello contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane).

La gestione che forma oggetto del conto giudiziale in esame, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l'agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).

All'udienza del 3 luglio 2025 la Procura regionale ha chiesto dichiararsi l'interruzione del processo per morte dell'agente contabile B.F.

(cfr. in atti: informativa dati anagrafici – anagrafico di morte - del Comune di Ceva del 18/04/2025 che informa del decesso dell'agente contabile avvenuto in CEVA (CN) il 6/02/2025).

Con ordinanza n. 14/2025 il Collegio, visto l'art. 108 c.g.c., ha dichiarato l'interruzione del processo.

Ai sensi dell'art. 109 c.g.c. il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

L'art. 111 c.g.c. dispone, infine, che il processo si estingue qualora le parti, alle quali spetta di riassumerlo, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio previsto, o comunque se per un anno non sia stata presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun atto di procedura.

Nel caso di specie, non consta agli atti che vi sia stato alcun atto di riassunzione come richiesto dalle disposizioni sopra citate.

All'udienza del 1° luglio 2026 il P.M. contabile ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 111, co. 4 e 8, c.g.c., l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza; le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- **dichiara l'estinzione del giudizio** avente ad oggetto il conto giudiziale n. 177570 - consegnatario di beni del Comune di CEVA (CN) reso dall'agente contabile B.F.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 1° luglio 2026, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA, Consigliere estensore

Cristiano BALDI, Consigliere

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 06/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 06/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente